



19336/15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

ESEME

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente -

IMMIGRAZIONE

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -

Ud. 07/07/2015 - CC

Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

Can 19336

R.G.N. 24075/2014

Dott. CARLO DE CHIARA - Rel. Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 24075-2014 proposto da:

██████████, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO 169, presso lo studio dell'avvocato ██████████, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, PREFETTURA di ROMA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, QUESTURA DI ROMA;

- intimati -

avverso il provvedimento N. 47147/2014 del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositato il 18/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

PREMESSO

Che nella relazione depositata ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c. si legge quanto segue:

<<1. – Con decreto emesso all'udienza del 18 luglio 2014 il Giudice di pace di Roma ha disposto, su richiesta del Questore, la proroga per 60 giorni del trattenimento in un centro di identificazione ed espulsione del sig. ~~XXXXXXXXXX~~ di nazionalità marocchina, che era stato espulso ed aveva presentato domanda di protezione internazionale respinta dalla Commissione territoriale.

Il sig. ~~XXXXXXXXXX~~ ha proposto ricorso per cassazione, cui non ha resistito l'amministrazione intimata.

2. – Va preliminarmente rilevato che non risulta (almeno dagli atti del fascicolo regolamentare) effettuato il deposito degli avvisi di ricevimento delle raccomandate mediante le quali è stata eseguita la notifica del ricorso per cassazione ai sensi della l. 21 gennaio 1994, n. 53. Ove a tale mancanza non venga posto rimedio in tempo utile occorrerà dichiarare l'inammissibilità del ricorso stesso (Cass. Sez. Un. n. 627/2008).

3. – Con l'unico motivo di ricorso viene riproposta l'eccezione, già dedotta a verbale davanti al Giudice di pace, di incompetenza di quest'ultimo, in favore del Tribunale, pendendo ancora, alla data del provvedimento di proroga, il termine di trenta giorni, di cui all'art. 35 d.lgs. n. 25 del 2008, per impugnare davanti al giudice il diniego di protezione pronunciato dalla Commissione il 20 giugno e notificato il 15 luglio 2014, onde l'interessato aveva ancora, alla medesima data, la qualità di richiedente asilo.

3.1. – La censura è fondata, alla luce del disposto dell'art. 21,

comma 2, d.lgs. n. 25 del 2008, che riserva appunto al Tribunale la competenza sulla proroga del trattenimento già in atto del richiedente asilo. Tale qualifica, invero, spetta anche a colui che, pur essendosi vista respingere la domanda di protezione in sede amministrativa, sia in ancora in termini per proporre ricorso al giudice, dato che – come esattamente viene rilevato nel ricorso – ai sensi dell’art. 2, lett. c), della direttiva 2005/85/CE sulle procedure per il riconoscimento e revoca dello status di rifugiato per “richiedente asilo” deve intendersi *«qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di asilo sulla quale non sia stata ancora presa una decisione definitiva»*, e che per “decisione definitiva” deve intendersi, a mente della successiva lett. d) della medesima disposizione normativa, *«una decisione che stabilisce se a un cittadino di un paese terzo o a un apolide è concesso lo status di rifugiato ... e che non è più impugnabile nell’ambito del capo V della presente direttiva»*, il quale prevede appunto il ricorso al giudice.

Né è determinante in senso contrario il sintetico rilievo, contenuto nella motivazione del decreto del Giudice di pace, che «lo straniero non vuole fare ricorso contro il diniego di asilo politico», in difetto di più precise indicazioni sulla sede, le modalità e il contenuto della manifestazione di tale volontà, di per sé, del resto, non irrevocabile sino allo spirare del termine per esercitare il diritto di azione di cui trattasi.>>;

che tale relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite;

che non sono state presentate conclusioni scritte o memorie;

CONSIDERATO

che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione che precede;

che pertanto il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato va cassato senza rinvio, essendo ormai decorso il tempo utile per disporre la proroga;


che le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e condanna l'amministrazione intimata alle spese processuali, liquidate in € 2.600,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 7 luglio 2015

Il Presidente
Massimo Dogliotti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
29 SET. 2015



Il Funzionario Giudiziale
Luisa PASSINETTI

